



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 18

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 30 D. LGS. 267/2000)

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di settembre alle ore 15:30 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 06/09/2021, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ARIGANELLO Raffaella	si	TASSONE Luigi	no
BARILLARI Alfredo	si	ZAFFINO Giuseppe Antonio	si
FEDERICO Rosanna	si	ZAFFINO Salvatore	si
FIGLIUCCI Biagio	si		
FRANZE' Carmine	si		
GALEANO Daniele	si		
MAIOLO Sabina	si		
PISANI Raffaele	no		
PROCOPIO Antonio	si		
REGIO Vito Michele	si		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Vittoria PASTORE.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI, in qualità di Sindaco-Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 11 su n.13 componenti il consiglio comunale, dichiara aperta la seduta

La seduta è pubblica.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per gestione associata dei servizi sociali (art. 30 D.lgs. 267/2001).

Il Sindaco – Presidente introduce l’argomento ed espone come da proposta agli atti.

Precisa che dopo 16 (sedici) anni dalla legge istitutiva dell’Ufficio d’ambito abbiamo approvato la convenzione. Presso i servizi sociali stiamo facendo un grande lavoro soprattutto per il per il Piano di Zone. Sarà possibile effettuare un’analisi dei fabbisogni sociali sul territorio di ogni Comune facente parte dell’Ambito, e sarà importante per il territorio avere una struttura di riferimento, proprio partendo dalla convenzione. Abbiamo avviato noi il primo Piano d’Ambito in Calabria. Tali servizi sociali erano già obbligatori dall’anno 2015. Il protocollo d’intesa venne firmato nel 2005. Alcuni Comuni facenti parte dell’ambito hanno già approvato lo schema di convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328;

Visto che la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” in attuazione della legge n. 328/2000, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell’08.11.2000;

Considerato che i Comuni, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e nell’esercizio delle predette funzioni adottano a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

Visto che la predetta L.R. n. 23/2003 prevede, all’art. 17, che i Comuni esercitino in forma associata le funzioni elencate all’art. 13 della stessa, sintetizzate in: a) programmazione; b) erogazione di servizi e prestazioni economiche; c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture; d) sportello unico - segretariato sociale; e) definizione dei parametri di valutazione del bisogno per l’accesso prioritario ai servizi, specificando che i Comuni individuino autonomamente le forme di esercizio associato, rinviando all’art. 33 del TUEL;

Visto che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 22.06.2015 e ss.mm. la Giunta regionale ha definito gli Ambiti territoriali intercomunali per la gestione degli interventi e dei servizi sociali e che i Comuni che compongono l’Ambito territoriale ottimale di Serra San Bruno sono: 1. Serra San Bruno (Capofila); 2. Acquaro; 3. Arena; 4. Brognaturo; 5. Capistrano; 6. Dasà, 7. Dinami; 8. Fabrizia; 9. Gerocarne; 10. Mongiana; 11. Nardodipace; 12. Pizzoni; 13. San Nicola da Crissa; 14. Simbario; 15. Soriano Calabro; 16. Spadola; 17. Vazzano;

Visto che la Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta n. 503 del 25.10.2019 ha approvato il Regolamento n. 22/2019, pubblicato nel BURC n. 133 del 29.11.2019, la quale prevede che:

- la Legge regionale n.23/2003 e s.m.i., all’art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all’attuazione ed alla disciplina dell’integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la

titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;

- la L.R. 23/2003 e s.m.i. disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

Visto che l'art. 28 "Formalizzazione aggregazione Comuni" del Regolamento regionale n. 22 del 2019, pubblicato sul BURC n. 131 del 29 novembre 2019, al comma 1, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dalla legge regionale n. 23/2003 e ss.mm.ii. e dal "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., prevede la costituzione formale dell'Ambito con delega, da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito stesso, al Comune Capofila, allo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in questione;

Considerato che la predetta normativa individua nel Piano di Zona lo strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;

Considerato che, sempre a norma dell'art. 13 della L.R. n. 23/2003, i Comuni devono elaborare ed adottare il Piano di Zona, mediante accordo di programma, per l'Ambito territoriale individuato dalla Regione;

Visto che con Deliberazione n. 364 del 6.08.2009 il Consiglio Regionale, in attuazione della L.R. n. 23/2003, ha approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2007/2009 che contiene, tra l'altro, gli indirizzi per la definizione dei Piani di Zona;

Visto che con Deliberazione n. 104 del 29.12.2020 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2020/2022 che contiene, tra l'altro, gli indirizzi per la definizione dei Piani di Zona;

Rilevato che in seno all'Ambito Territoriale di Serra San Bruno è avvertita l'esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali previsto dal processo di riforma regionale sopra richiamato;

Considerato che le funzioni tecnico-strumentali, di gestione e monitoraggio dell'Ambito Territoriale sono poste in capo all' "Ufficio di Piano", gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate nell'ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale;

Visti i seguenti atti dell'Ambito Territoriale:

- "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano", approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 26.02.2016, verbale n. 4;
- "Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito", Approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11.04.2018, verbale n° 1,

Approvato con deliberazione del G.C. del Comune di Serra San Bruno (Capofila) n° 85 del 06.06.2018;

Considerato, quindi che:

- è necessario garantire, ai sensi dell'art. 17 delle legge 23/2003 e della DGR 503/2019 la gestione associata delle funzioni amministrative e competenze sociali;
- è volontà degli enti sottoscrittori coordinare le attività di interesse comune inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs 267/2000);
- i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni e i servizi sociali, anche al fine di redigere congiuntamente il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante: a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Serra San Bruno, che opera quale Comune Capofila in luogo e per conto degli enti deleganti; b) la presenza di un organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza dei Sindaci; c) la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;
- il percorso di collaborazione amministrativa tra i Comuni firmatari, da condurre alla luce del principio di gradualità, è stato già avviato mediante i Regolamenti sopra richiamati circa il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano;

Visto il D.lgs. 267/2000;

con voti favorevoli 8 - 3 astenuti (Procopio – Figliucci – Regio)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare l'allegato Schema di Convenzione per la Gestione associata dei servizi sociali;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;
4. di demandare al Responsabile dell'area Affari Generali e Istituzionali e al Responsabile dell'area Economico Finanziaria, di concerto e ognuno per le rispettive competenze, l'adozione degli atti di gestione necessari alla concreta attuazione degli assumendo impegni dell'ente in relazione a quanto contenuto nell' approvanda Convenzione;
5. di rinviare a successivo atto l'adozione dei necessari provvedimenti di variazione di bilancio relativamente alla quantificazione delle risorse finanziarie da destinate alla gestione associata dei servizi sociali e contestuale previsione degli stanziamenti;
successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 8 - 3 astenuti (Procopio – Figliucci – Regio)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (ex art. 30
D.Lgs. n. 267/2000)**

L'anno _____ (_____) addì _____ del mese di _____ alle _____, secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nel Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno sono presenti:

1. il Comune di Serra San Bruno (Capofila), rappresentato dal Sindaco _____;
2. il Comune di Acquaro, rappresentato dal Sindaco _____;
3. il Comune di Arena, rappresentata dal Sindaco _____;
4. il Comune di Brognaturo, rappresentato dal Sindaco _____;
5. il Comune di Capistrano, rappresentato dal _____;
6. il Comune di Dasà, rappresentato dal Sindaco _____;
7. il Comune di Dinami, rappresentato dal Sindaco _____;
8. il Comune di Fabrizia, rappresentato dal Sindaco _____;
9. il Comune di Gerocarne, rappresentato dal Sindaco _____;
10. il Comune di Mongiana, rappresentato dal Sindaco _____;
11. il Comune di Nardodipace, rappresentato dal Sindaco _____;
12. il Comune di Pizzoni, rappresentato dal Sindaco _____;
13. il Comune di San Nicola da Crissa, rappresentato dal Sindaco _____;
14. il Comune di Simbario, rappresentato dal Sindaco _____;
15. il Comune di Sorianello, rappresentato dal Sindaco _____;
16. il Comune di Soriano Calabro, rappresentato dal Sindaco _____;
17. il Comune di Spadola, rappresentato dal Sindaco _____;
18. il Comune di Vallelonga, rappresentato dal Sindaco _____;
19. il Comune di Vazzano, rappresentato dal Sindaco _____;

PREMESSO CHE:

- la Regione Calabria ha approvato la Legge Regionale 05.12.2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” in attuazione della legge n. 328/2000, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001, e della Legge n. 328 dell’08.11.2000;
- i Comuni, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 23/2003, sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e nell’esercizio delle predette funzioni adottano a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;

- la predetta L.R. n. 23/2003 prevede, all'art. 17, che i Comuni esercitino in forma associata le funzioni elencate all'art. 13 della stessa, sintetizzate in: a) programmazione; b) erogazione di servizi e prestazioni economiche; c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza sulle strutture; d) sportello unico - segretariato sociale; e) definizione dei parametri di valutazione del bisogno per l'accesso prioritario ai servizi, specificando che i Comuni individuino autonomamente le forme di esercizio associato, rinviando all'art. 33 del TUEL;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 22.06.2015 e ss.mm. la Giunta regionale ha definito gli ambiti territoriali intercomunali per la gestione degli interventi e dei servizi sociali e, per il territorio di riferimento della presente convenzione, i Comuni che compongono l'Ambito territoriale ottimale sono: 1. Serra San Bruno (Capofila); 2. Acquaro; 3. Arena; 4. Brognaturo; 5. Capistrano; 6. Dasà, 7. Dinami; 8. Fabrizia; 9. Gerocarne; 10. Mongiana; 11. Nardodipace; 12. Pizzoni; 13. San Nicola da Crissa; 14. Simbario; 15. Sorianello; 16 Soriano Calabro; 17. Spadola; 18. Vallelonga; 19. Vazzano;
- la Regione Calabria, con Deliberazione di Giunta n. 503 del 25.10.2019 ha approvato il Regolamento n. 22/2019, pubblicato nel BURC n. 133 del 29.11.2019, che prevede che:
 - la Legge regionale n.23/2003 e s.m.i., all'art. 9 commi 1 e 2 assegna alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
 - la L.R. 23/2003 e s.m.i. disciplina il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i Comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio Ambito territoriale intercomunale;
- come è noto l'art. 28 "Formalizzazione aggregazione Comuni" del Regolamento regionale n. 22 del 2019, pubblicato sul BURC n. 131 del 29 novembre 2019, al comma 1, nelle forme e con le modalità previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dalla legge regionale n. 23/2003 e ss.mm.ii. e dal "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., prevede la costituzione formale dell'Ambito con delega, da parte dei Comuni facenti parte dell'Ambito stesso, al Comune Capofila, allo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa in questione;
- la predetta normativa individua nel Piano di Zona lo strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;
- sempre a norma dell'art. 13 della L.R. n. 23/2003, i Comuni devono elaborare ed adottare il Piano di Zona, mediante accordo di programma, per l'Ambito territoriale individuato dalla Regione;
- con Deliberazione n. 364 del 6.08.2009 il Consiglio Regionale, in attuazione della L.R. n. 23/2003, ha approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2007/2009 che contiene, tra l'altro, gli indirizzi per la definizione dei Piani di Zona;

- con Deliberazione n. 104 del 29.12.2020 il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2020/2022 che contiene, tra l'altro, gli indirizzi per la definizione dei Piani di Zona;

Rilevato che:

- il Comune di Serra San Bruno è Capofila dell'Ambito Territoriale ai sensi della Legge Quadro 328/2000, e s.m.i., e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di 1. Serra San Bruno (Capofila); 2. Acquaro; 3. Arena; 4. Brognaturo; 5. Capistrano; 6. Dasà, 7. Dinami; 8. Fabrizia; 9. Gerocarne; 10. Mongiana; 11. Nardodipace; 12. Pizzoni; 13. San Nicola da Crissa; 14. Simbario; 15. Soriano Calabro; 16. Spadola; 17. Vallelonga; 19. Vazzano; finalizzato alla gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali;
- in seno al predetto Ambito Territoriale, è sempre più avvertita l'esigenza di dotarsi di una organizzazione adeguata alle crescenti necessità, anche in prospettiva della riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali previsto dal processo di riforma regionale sopra richiamato;
- le funzioni tecnico-strumentali, di gestione e monitoraggio dell'Ambito Territoriale sono poste in capo all' "Ufficio di Piano", gruppo tecnico di lavoro, con a capo un Responsabile, composto da risorse umane individuate nell'ambito degli Enti facenti parte del medesimo Ambito Territoriale;

Visti i seguenti atti dell'Ambito Territoriale:

- "Regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di Piano", approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 26.02.2016, verbale n. 4;
- "Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito", Approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11.04.2018, verbale n° 1, Approvato con deliberazione del G.C. del Comune di Serra San Bruno (Capofila) n° 85 del 06.06.2018;

Considerato, quindi che:

- è necessario garantire, ai sensi dell'art. 17 della legge 23/2003 e della DGR 503/2019 la gestione associata delle funzioni amministrative e competenze sociali;
- è volontà degli enti sottoscrittori coordinare le attività di interesse comune inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni per l'integrazione con le attività socio-sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale con l'obiettivo di garantire la qualità dei servizi offerti e il contenimento dei costi;
- ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti Comuni hanno individuato la forma dell'associazione tra Comuni da formalizzare mediante Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico degli Enti locali (D.lgs 267/2000);
- i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni e i servizi sociali, anche al fine di redigere congiuntamente il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari, mediante: a) la delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali al Comune di Serra San Bruno, che opera quale Comune Capofila in luogo e per conto degli enti deleganti; b) la presenza di un

organismo politico-istituzionale, denominato Conferenza dei Sindaci; c) la presenza di un ufficio comune che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, denominato Ufficio di Piano;

- il percorso di collaborazione amministrativa tra i Comuni firmatari, da condurre alla luce del principio di gradualità, è stato già avviato mediante i Regolamenti sopra richiamati circa il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano;
- la bozza della presente Convenzione è stata approvata preliminarmente in Conferenza dei Sindaci, con Verbale n. XX del XX.XX.2021, e con deliberazione n. XX del XX.XX.2021;
- i citati enti hanno approvato con le deliberazioni di seguito citate, lo schema della presente Convenzione:

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Serra San Bruno (Capofila) n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Acquaro n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Arena n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Brognaturo n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Capistrano n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Dasà n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Dinami n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Fabrizia n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Gerocarne n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Mongiana n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Nardodipace n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Pizzoni n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di San Nicola da Crissa n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Simbario n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Sorianello n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Soriano Calabro n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Spadola n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Vallelonga n° ____ del ____

Approvato con deliberazione del C.C. del Comune di Vazzano n° ____ del ____

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività per le quali è richiesta la programmazione e/o la gestione a livello di Ambito territoriale, secondo le previsioni dell'art. 17 L.R. 23/2003 e della D.G.R. 503/2019.

In particolare, per gli interventi che saranno previsti di volta in volta nel Piano di Zona per le Politiche Sociali dell'Ambito territoriale dei Comuni di 1. Serra San Bruno (Capofila); 2. Acquaro; 3. Arena; 4. Brognaturo; 5. Capistrano; 6. Dasà, 7. Dinami; 8. Fabrizia; 9. Gerocarne; 10. Mongiana; 11. Nardodipace; 12. Pizzoni; 13. San Nicola da Crissa; 14. Simbario; 15. Sorianello; 16 Soriano Calabro; 17. Spadola; 18. Vallelonga; 19. Vazzano.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

Le finalità perseguite mediante la stipula della presente convenzione sono quelle di:

- garantire omogeneità nell'erogazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) su tutto il territorio dell'ambito;
- sviluppare economie di scala nell'erogazione dei servizi;
- sviluppare e qualificare i servizi sociali dell'Ambito territoriale.

Tali finalità vengono perseguite mediante l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi, presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, che rappresenta lo strumento attraverso il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le misure relative ai servizi socio-sanitari, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei servizi sull'intero territorio intercomunale.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

L'associazione come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;
- d) seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi e progetti intercomunali;
- e) garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Art. 3 - Durata

La durata della Convenzione è stabilita in anni cinque, decorrenti dalla data di sottoscrizione. Nei sei mesi antecedenti alla scadenza i Comuni deliberano in merito ad eventuale rinnovo e/o modificazioni e integrazioni della Convenzione.

Art. 4 - Comune Capofila

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Serra San Bruno, quale Comune Capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto. Il Comune Capofila, per rendere ottimale l'organizzazione e la gestione dei servizi, potrà affidare specifici compiti gestionali ai Comuni dell'Associazione, in conformità alle decisioni della Conferenza dei Sindaci. Il Comune Capofila si configura quale ente strumentale dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito territoriale di riferimento ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 5 - Funzioni del Comune Capofila

Il Comune Capofila svolge le seguenti funzioni:

- adotta tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi oggetto della presente Convenzione;
- riceve da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi intercomunali e le trasferisce agli enti convenzionati, secondo gli indirizzi previsti dalla Conferenza dei Sindaci;
- adotta e dà applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi socioassistenziali, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
- esercita ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o con organizzazioni private no-profit e profit;
- verifica la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- provvede, previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci e mediante l'Ufficio di Piano, a modificare il Piano di Zona, in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione;
- rappresenta presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano di Zona.

Il Sindaco del Comune Capofila assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio. Il Comune Capofila controlla l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci, le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona periodicamente sull'andamento delle attività previste dal Piano di Zona.

Art. 6 - Conferenza dei Sindaci

La funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della gestione associata è riservata alla Conferenza dei Sindaci, disciplinata dal “Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni appartenenti all’Ambito”, Approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 11.04.2018, verbale n° 1, approvato con deliberazione del G.C. del Comune di Serra San Bruno (Capofila) n° 85 del 06.06.2018.

Art. 7 - Ufficio di Piano

Gli enti aderenti riconoscono con la presente Convenzione, ex art.30, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000, un ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale a supporto:

- della programmazione sociale di ambito,
- dell’attuazione delle funzioni e attività di livello sovracomunale,
- per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito territoriale dei Comuni di 1. Serra San Bruno (Capofila); 2. Acquaro; 3. Arena; 4. Brognaturo; 5. Capistrano; 6. Dasà, 7. Dinami; 8. Fabrizia; 9. Gerocarne; 10. Mongiana; 11. Nardodipace; 12. Pizzoni; 13. San Nicola da Crissa; 14. Simbario; 15. Sorianello; 16 Soriano Calabro; 17. Spadola; 18. Vallelonga; 19. Vazzano ai sensi della legge 23/2003.

L’Ufficio di Piano è disciplinato dal “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano”, approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 26.02.2016, verbale n. 4;

L’Ufficio di Piano, essendo privo di personalità giuridica, opera come struttura di ogni singolo ente, al quale sono imputati ad ogni effetto i relativi atti.

Art. 8 - Impegno degli enti associati e rapporti finanziari

Gli enti si impegnano ad assegnare le risorse umane e strumentali ed a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio. La partecipazione finanziaria di ciascun ente ai sensi della presente convenzione è determinata prevedendo esplicitamente il versamento al Comune Capofila di una quota pari a € 1,50 per abitante definito per come stabilito dall’articolo 7 del “Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano”, approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 26.02.2016, verbale n. 4;

Il fondo per la gestione associata è finalizzato esclusivamente ad assicurare il funzionamento dell’Ufficio di Piano.

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al termine di ciascun esercizio finanziario. Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell’Ufficio di Piano e delle attività è approvato dalla Conferenza dei Sindaci e trasmesso agli enti convenzionati entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all’esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo ufficio di collegamento con l’Ufficio di Piano.

Art. 9 - Spese contrattuali

La convenzione sarà registrata solo in caso d’uso, a cura della parte richiedente. Inoltre l’atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 dell’allegato "B" al D.P.R. n. 642/72 come modificato dal D.P.R. n. 955/82, in quanto trattasi di contratto tra amministrazioni pubbliche.

Art. 10 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 11 - Norme transitorie e rinvio

Nelle more della piena operatività dell'Ufficio di Piano, al fine di non paralizzare l'attività inerente le funzioni delegate con il presente atto, gli Enti continueranno ad esercitarle secondo quanto stabilito dai Regolamenti della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano sopra menzionati. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

(Seguono firme enti sottoscrittori)

Comune di Serra San Bruno _____

Comune di Acquaro _____

Comune di Arena _____

Comune di Brognaturo _____

Comune di Capistrano _____

Comune di Dasà _____

Comune di Dinami _____

Comune di Fabrizia _____

Comune di Gerocarne _____

Comune di Mongiana _____

Comune di Nardodipace _____

Comune di Pizzoni _____

Comune di San Nicola da Crissa _____

Comune di Simbario _____

Comune di Soriano Calabro _____

Comune di Spadola _____

Comune di Vallelonga _____

Comune di Vazzano _____



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad oggetto: **Approvazione Schema di Convenzione per la Gestione associata dei servizi sociali.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali e Istituzionali, ai sensi degli artt. 49, co 1, come modificato dall'art.3 del D. Lgs. 174/2012, e 147 bis, co 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione attestandone la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dell'Area
Affari Generali e Istituzionali
Rag. Salvatore Sibio



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

SEGRETERIA

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità CONTABILE Il Responsabile	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità TECNICA Il Responsabile
--	--

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Alfredo BARILLARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Maria Vittoria PASTORE

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 16/09/2021
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente delibera:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE